

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, in mancanza di comunicazione delle misure di trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove⁽¹⁾, o quanto meno, non avendone pienamente informato la Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva;
- condannare la Repubblica francese alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione è scaduto il 18 gennaio 2001.

⁽¹⁾ GUL 12 del 18 gennaio 2000, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof della Repubblica d'Austria, con ordinanza 9 aprile 2002, nella causa Rudolf Kronhofer contro 1. Marianne Maier, 2. Christian Müller, 3. Wirich Hofius, 4. Zeki Karan

(Causa C-168/02)

(2002/C 169/35)

Con ordinanza 9 aprile 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 maggio 2002, nella causa Rudolf Kronhofer contro 1. Marianne Maier, 2. Christian Müller, 3. Wirich Hofius, 4. Zeki Karan, l'Oberster Gerichtshof della Repubblica d'Austria ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» di cui all'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), debba essere interpretata nel senso che essa, nell'ipotesi di danni di natura meramente patrimoniale verificatisi in sede di investimento di parti del patrimonio del danneggiato, comprende comunque anche il luogo in cui si trova il domicilio di quest'ultimo, qualora l'investimento in questione sia stato effettuato in un altro Stato membro della Comunità.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato l'8 maggio 2002

(Causa C-171/02)

(2002/C 169/36)

L'8 maggio 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Patakia e dal sig. Antonio Caeiros, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

I. dichiarare che:

1. imponendo alle imprese straniere che intendano esercitare in Portogallo, nel settore dei servizi della sicurezza privata, attività di sorveglianza e di vigilanza su persone e cose il possesso di un'autorizzazione all'esercizio di tale attività rilasciata dal «Ministro da Administração Interna» (ministero degli Interni),
 - a) imponendo loro l'obbligo di avere la sede o lo stabilimento principale sul territorio portoghese,
 - b) negando il riconoscimento dei titoli e delle garanzie già presentate nello Stato membro in cui sono stabilite,
 - c) imponendo la costituzione sotto forma di persona giuridica,
 - d) imponendo il possesso di un capitale sociale specifico,
2. imponendo al personale delle imprese straniere che intendano esercitare in Portogallo, nel settore dei servizi di sicurezza privata, attività di sorveglianza e di vigilanza di persone e cose il possesso di una specifica abilitazione professionale rilasciata dalle autorità portoghesi,
3. escludendo le attività professionali nel settore della sicurezza privata dal regime comunitario del riconoscimento delle qualifiche professionali,

la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 39, 43 e 49 del Trattato CE, nonché della direttiva 92/51⁽¹⁾.

II. Condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Quanto al requisito per le imprese straniere di avere la propria sede o uno stabilimento sul territorio della Repubblica portoghese: benché le autorità portoghesi sostengano una «diversa lettura della normativa pertinente», la Commissione continua a ritenere che il primo comma dell'art. 22 del «decreto-lei» (decreto-legge) n. 231/98 imponga alle imprese stabilite negli altri Stati membri di avere la propria sede o uno stabilimento sul territorio portoghese qualora intendano fornire a titolo temporaneo (in base all'art. 49 CE) servizi di sicurezza privata nonché di sorveglianza su persone e cose in Portogallo. Considerazioni di ordine amministrativo non possono giustificare una deroga da parte dello Stato membro alle norme comunitarie, a maggior ragione quando una siffatta deroga produca la conseguenza di escludere una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.
- Quanto alla rilevanza nei confronti delle autorità portoghesi dei titoli e garanzie già presentati dalle imprese straniere nello Stato membro di stabilimento: l'art. 24 del decreto legge n. 231/98 non consente sotto alcun profilo di ritenere che le autorità portoghesi, nell'esame della domanda di autorizzazione, prendano in considerazione i titoli e le garanzie presentati dal prestatario dei servizi ai fini dell'esercizio della propria attività nello Stato membro di stabilimento.
- Quanto al requisito imposto alle imprese straniere di assumere la forma di persona giuridica: l'obbligo di costituire una persona giuridica è pregiudizievole nei confronti dei lavoratori autonomi ovvero di qualsiasi impresa/soggetto privato stabilito in un altro Stato membro che intenda esercitare attività di sicurezza privata in Portogallo.
- Quanto al requisito imposto alle imprese straniere di possedere un capitale sociale specifico: la normativa portoghese subordina la costituzione di una filiale o di una succursale sul territorio portoghese al requisito che la società madre straniera posseda un capitale sociale non inferiore a quello previsto dalla normativa portoghese. Tale requisito equivale all'applicazione, diretta o indiretta, ad un atto, con cui l'interessato eserciti il proprio diritto di avvio di uno stabilimento secondario, del trattamento previsto dalla legge nazionale per uno stabilimento principale. Un requisito di tal genere impedisce ad un operatore economico di esercitare la propria attività su tutto il territorio della Comunità con un capitale sociale rispondente agli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui la società di cui trattasi sia costituita, ma inferiore al capitale sociale prescritto nello Stato membro in cui l'operatore economico medesimo intenda avviare uno stabilimento secondario.
- Quanto al rispetto dell'obbligo imposto al personale delle imprese straniere di possedere una specifica abilitazione professionale rilasciata dalle autorità portoghesi: considerato che la normativa portoghese impone ad ogni appartenente al personale di un'impresa di sicurezza privata l'ottenimento di un'autorizzazione del Ministro da Administração Interna, rilasciata sotto forma di «abilitazione professionale», ai fini dell'esercizio di attività sul territorio portoghese e che tale normativa non prevede che le autorità portoghesi siano tenute a tener conto né del fatto che requisiti giuridici equivalenti siano già soddisfatti nello Stato membro di stabilimento né dei controlli e delle verifiche già effettuati nello Stato membro medesimo, la Commissione ritiene che il requisito del possesso di una «abilitazione professionale» rappresenti parimenti un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori nella parte riguardante gli appartenenti al personale (art. 39 CE) e la libera prestazione dei servizi da parte del rispettivo datore di lavoro, di cui limita la facoltà di distacco di personale già autorizzato nello Stato membro di stabilimento (art. 49 CE).
- Quanto all'esclusione delle professioni del settore della sicurezza privata dal regime comunitario del riconoscimento delle qualifiche professionali: le attività di sicurezza privata non possono essere esercitate in Portogallo se non da personale incaricato della sicurezza, dell'accompagnamento, della difesa e della protezione delle persone autorizzato a seguito di formazione obbligatoria conformemente alla normativa portoghese. Inoltre, l'accesso di tale personale all'attività professionale e l'esercizio di tali attività sono autorizzati unicamente per le persone in possesso di un'abilitazione all'esercizio della professione. Tale abilitazione, laddove garantisce che il titolare risponda a tutti i requisiti previsti dalla normativa portoghese, tra cui il superamento di esami attestanti il possesso di determinate conoscenze e determinate capacità fisiche — il cui contenuto e la cui durata sono fissati per legge — nonché l'idoneità a fornire servizi di sicurezza privata, costituisce l'attestazione di competenze di cui all'art. 1, n. 1, lett. e), nel combinato disposto con lettere c), primo trattino, e f), del n. 1, del medesimo articolo. Tuttavia, la normativa portoghese, dando attuazione alla direttiva 92/51/CEE, non abbraccia le professioni nel settore della sicurezza privata che, conseguentemente, non sono assoggettate in Portogallo alle disposizioni relative al riconoscimento delle formazioni professionali previste nella menzionata direttiva.

(¹) Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.